



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Fausta Emilia Clementi
Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura
L'AQUILA

e, per conoscenza
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
TERAMO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
L'AQUILA

All'Unioncamere
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA

**OGGETTO: Adozione norma statutaria composizione consiglio camerale della
costituenda camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del Gran Sasso d'Italia**

Con nota n. 395170 del 22-09-2017 è stata trasmessa allo scrivente la
determina n. 1 del 21 settembre 2017 con la quale la S.V. ha adottato ai sensi dell'art.
10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. la norma statutaria della costituenda
camera di commercio del Gran Sasso d'Italia.

Con successiva nota n. 10852 del 28 settembre 2017, indirizzata tra gli
altri anche alla S.V., la Camera di commercio di Teramo ha rappresentato, nel merito
di tale determinazione, quanto segue:

1) ai fini dell'adozione della norma statutaria sono stati utilizzati i dati
economici pubblicati con il decreto 10 febbraio 2017 che si riferiscono al numero di
imprese e diritto annuale aggiornati al 31/12/2015 ed ai parametri indice di
occupazione e valore aggiunto riferiti all'anno 2013.

Essendo stati pubblicati con decreto direttoriale del Ministero dello
Sviluppo Economico 23 giugno 2017, i nuovi dati riferiti al numero di imprese e diritto
annuale aggiornati al 31/12/2016 ed agli indici di occupazione e valore aggiunto
aggiornati all'anno 2014, la camera ritiene che ai fini del calcolo per la ripartizione dei

R



seggi ai settori di attività economica doveva essere presi come riferimento tali nuovi parametri.

2) Nella determina sopra citata la S.V. ha ritenuto di assegnare, *“innanzitutto, i seggi pieni a tutti i settori, escludendo, ai sensi del citato art. 5 del D.M. n. 155/2011, il comparto “altri settori”, in quanto le attività ricomprese in tale comparto medesimo non ricoprono un rilevante interesse nell'economia del territorio di riferimento”*. e i seggi "residui" ai settori che presentano i resti decimali più elevati.

Nel caso specifico, come rappresenta la camera di commercio di Teramo, il settore “altri settori” raggiunge un valore decimale pari a 0,91 e con il criterio adottato sopra specificato avrebbe diritto all'assegnazione di un seggio.

La determina n. 1 sopra citata, invece, “elimina” il settore “altri settori” e attribuisce i resti ai settori con decimali più alti.

La Camera di commercio di Teramo ha, quindi, evidenziato che il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 prevede che *“Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.”*

Il Commissario ad acta ha escluso il settore “altri settori”, compiendo, a parere della camera di commercio di Teramo, *una valutazione di merito ritenendo questi ultimi non di rilevante interesse per l'economia del territorio di riferimento, decisione che eventualmente andava concordata con i rispettivi Consigli degli Enti camerali coinvolti.”*

3) La Camera di commercio di Teramo ha evidenziato, infine, che l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 155/2011 stabilisce che *“Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.”*. A parere della camera di commercio di Teramo, quindi, sarebbe stato necessario verificare la presenza di eventuali settori di interesse per l'economia del territorio della costituenda Camera di Commercio meritevoli di autonoma rappresentanza coinvolgendo i Consigli di entrambe le Camere di Commercio.

Nel merito dei punti sopra evidenziati questo Ministero fa presente quanto segue.

1) Ai fini della elaborazione della norma statutaria occorre far riferimento all'ultima pubblicazione di dati economici effettuata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.m. n. 155/2011; nel caso in esame occorre far riferimento, quindi, ai dati pubblicati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2017.

K



Tenuto conto che il decreto 23 giugno 2017 ha provveduto alla pubblicazione dei dati economici delle sole camere di commercio di Teramo e di L'Aquila occorre procedere alla pubblicazione dei dati economici della costituenda camera di commercio.

Premesso sopra si trasmette l'unito decreto con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto alla pubblicazione dei dati economici della costituenda camera di commercio del Gran Sasso d'Italia; si rende noto che tale decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

2) L'allegato A) al decreto ministeriale n. 155/2011 individua i settori economici presenti nel consiglio camerale sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO; in particolare "Altri settori" è individuato dalle seguenti classificazioni ATECO: **P** "Istruzione", **Q** "Sanità e assistenza sociale", **R** "Attività sportive,", **S** "Altre attività di servizi" e **T** "Attività di famiglie e convivenze....".

L'eliminazione del settore "Altri settori" appare, a parere di questo Ministero, specialmente in presenza di una rappresentanza "significativa", una scelta discrezionale che in caso di mancata considerazione comporterebbe peraltro la mancata rappresentanza in consiglio delle imprese che operano nei settori economici individuati dai codici Ateco sopra indicati.

3) Ultima e diversa questione appare quanto rappresentato dalla camera di commercio di Teramo in merito alla possibilità posta in capo alla camera di commercio di individuare un settore di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima tenendo conto del disposto dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 che specifica: *"gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma"*.

L'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 155/2011 dispone, inoltre, che *"le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, della dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali"*.

La previsione di una autonoma rappresentanza per i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale interessata si configura, pertanto, come una possibilità e non come un obbligo per la camera di commercio.

Si ritiene necessario evidenziare che nel caso di procedimenti di accorpamenti il commissario ad acta è chiamato ad adottare le attività propedeutiche alla



costituzione del nuovo ente camerale; la scelta della eventuale individuazione di settori di rilevante interesse deve, pertanto, essere valutata tenendo conto della nuova circoscrizione territoriale di competenza della nuova camera di commercio e delle relative esigenze di rappresentazione del tessuto economico al quale la nuova camera dovrà far riferimento.

Trattandosi di una scelta discrezionale e non obbligatoria, né vincolata a precisi e univoci criteri quantitativi, ed essendo il commissario ad acta un organo straordinario chiamato ad adempiere al compito di individuazione dei settori tenendo conto, per gli aspetti discrezionali, di quanto deciso dai consigli delle camere interessate dall'accorpamento alla luce anche dell'assetto preesistente dei consigli della medesime, si evidenzia la necessità che la stessa sia effettuata solo in presenza di una specifica decisione presa dai consigli delle camere interessate.

Il commissario ad acta deve garantire che il nuovo consiglio sia effettiva espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita del nuovo ente camerale; risulta, comunque, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Premesso, quanto sopra, si ritiene che il commissario ad acta dovrà tener conto, nello svolgimento del proprio compito, da un lato di eventuali indicazioni espresse dai consigli delle camere accorpate e dell'altro dell'opportunità di favorire il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento e, a tal fine, la migliore composizione degli equilibri tra le organizzazioni interessate per i diversi settori e i diversi territori.

Resta ferma, però, la necessità per il commissario di proseguire la propria attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente camerale tenendo, comunque, conto che il commissario ad acta non ha alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza quando sussistono tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

